



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 24/02/2016, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario, relatore
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;



2

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);


VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2014/ INPR del 15 aprile 2014 recante "*...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013*".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013, redatta dall'organo di revisione del Comune di Pove del Grappa (VI) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 835 del 28/01/2016, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale



con nota prot. n. 477-659 del 04/02/2016 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2305 del 16/02/2016);


VISTA l'ordinanza presidenziale n. 06/2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;

#### FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2013, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, è emerso che il Comune, nell'esercizio 2013:

- 1) ha fatto registrare un risultato di gestione negativo per euro 29.936,86, con l'utilizzo di oneri di urbanizzazione in parte corrente per il 49.33% degli oneri totali accertati, ma di fatto circa il 90% di quelli incassati in competenza;
- 2) ha concluso l'esercizio con un fondo cassa finale al 31/12/2013 pari a zero, con saldo negativo della gestione di cassa di parte corrente (-374mila euro) e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, con 199 giorni di utilizzo dell'anticipazione, per un totale di 593.000 euro, e mancata restituzione entro il 31/12/2013 di 96.593,41 euro;
- 3) ha evidenziato bassa capacità di riscossione delle entrate tributarie pregresse, con presenza di residui attivi vetusti di parte corrente per circa 42mila euro, il cui rischio di non venire riscossi non appare ammortizzato da alcun fondo




svalutazione crediti;

- 4) ha superato la soglia del 120% stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 sulla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni rispetto alle entrate correnti, per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, con un valore del 161,47%;
- 5) non ha adottato la deliberazione di ricognizione del fabbisogno di personale e delle eventuali eccedenze;
- 6) non ha adottato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità.

In data 28/01/2016, con nota indicata in preambolo, il Magistrato istruttore ha richiesto all'ente chiarimenti in ordine alle criticità sopra indicate.

Con nota del 04/02/2016, già richiamata, a firma del Sindaco, il Comune di Pove del Grappa (VI) ha fornito chiarimenti, precisando che:

- 1) il *"disavanzo di gestione di €. 29.936,86"* è *"dovuto prevalentemente ad un errato stanziamento in Entrata di €. 100.000,00 relativo ad un giro contabile di risorse tra il Comune e l'Unione dei Comuni Campolongo Pove e Solagna, che avrebbe dovuto trovare la contropartita in Uscita. Nonostante le maggiori entrate accertate in sede di consuntivo non si è purtroppo riusciti a coprire integralmente il mancato accertamento. Trattasi comunque di un evento eccezionale che non ha avuto ripercussioni negli esercizi*



*successivi e che non si ripresenterà negli esercizi futuri. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione si precisa che solo in sede di assestamento di bilancio (delibera del C.C. n. 44 del 28.11.2015) si è provveduto, come previsto dalla legge (50% degli oneri può essere destinato al finanziamento della spesa corrente), a destinare una parte degli oneri di urbanizzazione di € 50.000,00 al finanziamento della spesa corrente al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Tale operazione si è resa necessaria per dare copertura al mancato accertamento di cui sopra considerato che, sulla base degli atti disponibili, l'Ufficio Tecnico Comunale aveva garantito l'introito delle somme. A conferma di ciò nell'esercizio 2014 tale somma è stata interamente riscossa."*

*2) Il Comune "è spesso costretto a ricorrere all'utilizzo di anticipazione di tesoreria per [...] finanziare importanti e necessarie opere pubbliche il Comune non dispone di entrate patrimoniali proprie non avendo beni patrimoniali disponibili se non limitate entrate derivanti da alienazioni di piccole aree e proventi degli oneri di urbanizzazione che, a causa della persistente crisi del settore immobiliare, si è notevolmente ridotta negli ultimi anni. Ne consegue che, quasi tutte le opere realizzate, sono finanziate per circa il 60/80 % con contributi regionali i cui tempi di erogazione sono minimo di 2 anni. Come noto, la legge impone ai Comuni di provvedere al pagamento delle fatture entro 30 massimo 60 giorni. Nella*



*fattispecie, come richiamato da codesta Spett.le Corte, nell'anno 2013 il Comune ha dovuto anticipare la somma di €. 95.000,00 per il pagamento dei lavori eseguiti negli impianti sportivi. Ciò comporta per il comune il dover anticipare ingenti somme ed a ricorrere pertanto all'anticipazione di tesoreria. L'ultima opera realizzata con contributo regionale è stata quella relativa all'adeguamento antisismico della scuola primaria per la quale la Regione Veneto ha concesso un contributo di €. 585.000,00 su una spesa di 650.000,00. I lavori, suddivisi appositamente in due stralci funzionali, uno nel 2014 e uno nel 2015, per non appesantire la cassa di un solo esercizio, sono stati completamente ultimati a settembre 2015 ed alla data odierna la Regione non ha erogato alcuna somma. Da informazioni avute dai funzionari regionali, il contributo non potrà essere erogato prima di 2 anni, quindi una prima parte (richieste di pagamento effettuate nel luglio 2014) dovrebbe essere liquidata entro l'estate 2016. L'Amministrazione Comunale non poteva certo rinunciare al contributo per la realizzazione di tale opera considerata dal Governo Centrale prioritaria ed indifferibile in quanto, nell'eventualità del verificarsi della calamità sismica tutta l'Amministrazione sarebbe stata ritenuta responsabile di danni alle persone ed al patrimonio. Da tenere presente che il Comune di Pove del Grappa è classificata zona sismica di 2<sup>o</sup> livello e, quindi, ad*



*alto rischio.*

*Altra voce che ha comportato la necessità di attingere dall'anticipazione di tesoreria è quella relativa ad una operazione di perequazione urbanistica per la quale, alla data odierna, l'Ente risulta ancora creditore della somma di €. 60.000,00. Il credito è garantito da apposita polizza fidejussoria. I privati, per l'anno 2015, hanno versato al Comune l'importo di €. 600,00 per interessi maturati sulla suddetta somma."*

*Sul fronte delle spese correnti, il Comune afferma di impegnarsi ad assicurare "il funzionamento degli ordinari servizi comunali con il conseguente pagamento delle fatture entro i termini di legge (30 giorni). Accade spesso che lo Stato liquida i trasferimenti erariali con notevole ritardo, da marzo si arriva tranquillamente a giugno. Il personale in comando presso il Ministero di Giustizia percepisce mensilmente lo stipendio dal Comune di Pove del Grappa mentre riceve il rimborso dallo Stato mediamente solo dopo due anni e, pertanto, l'esposto ammonta a circa €. 30.000,00 / anno.*

*Ad aggravare la situazione di cassa al 31.12.2013, ha concorso anche il ritardo da parte dell'Agenzia delle Entrate nel provvedere al riversamento del saldo I.M.U. 2013 di circa €. 30.000,00 riscossi a gennaio 2014.*

*Nonostante queste difficoltà il Comune è riuscito, nell'anno*




2015, a contenere l'utilizzo dell'anticipazione chiudendo l'esercizio con un fondo di cassa di circa €. 280.000,00 pur garantendo il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture per spese correnti.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l'Ente è in grado di garantire il regolare funzionamento dei servizi per gli anni 2016 – 2017, assicurando comunque un costante monitoraggio della situazione finanziaria, come finora fatto.”

3) In riferimento alla capacità di riscossione delle entrate tributarie pregresse, il Comune afferma che “a fronte di un accertamento complessivo negli esercizi 2011 – 2012 - 2012 di € 45.000,00 sono stati riscossi € 28.174,45. Purtroppo i tempi di riscossione si allungano a causa delle richieste di rateizzazione e nel corso della procedura di riscossione alcune ditte falliscono. Nonostante, l'insinuazione al passivo fallimentare, il credito non viene riscosso. Il percorso di riscossione si perfeziona solo nel corso degli anni. Ora con il nuovo principio contabile della competenza potenziata questa casistica non dovrebbe più ripresentarsi.”

4) In riferimento al superamento del parametro di deficitarietà n. 7 il Comune spiega che “la prevalente consistenza del debito fa riferimento a mutui assunti in anni ante 2006 quando la capacità di indebitamento era pari al 25% delle entrate correnti, parametro quindi molto superiore all' 8,00% stabilito per l'anno 2013. Come evidenziato nel questionario,



*il Comune è rispettoso di tale limite tant'è vero che il totale degli interessi passivi, rispetto ai primi 3 titoli delle entrate, è pari al 7,154%. Si segnala infine che al 31.12.2014 è cessato l'ammortamento di tutti i mutui contratti con l'I.N.P.D.A.P. (circa €. 57.678,00 di rata annuale) e al 31.12.2015 sono cessati altri 29 mutui. Si evidenzia che l'ultimo mutuo assunto dal Comune, di €. 297.000,00, risale al 2010 ed è relativo ai lavori di ampliamento del cimitero con realizzazione di nuovi loculi, opera indispensabile per garantire dignitosa sepoltura ai defunti. Si precisa che detta opera e relative modalità di finanziamento erano già state attivate fin dal 2009 dalla precedente Amministrazione."*

- 5) *Il Comune conferma di non aver provveduto alla verifica degli eventuali fabbisogni od eccedenze di personale "in quanto non c'era la necessità di provvedere a nuove assunzioni di personale. La Giunta Comunale ha approvato il fabbisogno di personale, le eventuali eccedenze, con delibere di Giunta Comunale n.ri 88 e 89 del 10 settembre 2015".*
- 6) *Il Comune conferma di non aver adottato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il 2013, ma solo successivamente "con delibera di G.C. n. 14 del 27.01.2016".*

#### DIRITTO


La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti



territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del <riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa> (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012,



n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali - in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica - è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.


Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto "su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa" perché



servono a garantire una vigilanza indipendente sugli "obiettivi di finanza pubblica" e a tutelare "l'unità economica della Repubblica" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune. Nell'ambito di tale riscontro è possibile, pertanto, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (C. Cost. n. 29/1995), pervenire ugualmente allo scrutinio incidentale della legittimità di alcuni atti che fossero rilevanti per le finalità cui è deputato il controllo di che trattasi.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n.



266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2013 del Comune di Pove del Grappa, di cui ai rilievi istruttori formulati, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato, e precisato dal Comune in sede istruttoria, ampiamente riportato in narrativa, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

1) DISEQUILIBRI DI BILANCIO CON RISULTATO DI GESTIONE  
NEGATIVO.

L'ente nell'esercizio 2013 ha fatto registrare un risultato di gestione negativo per euro 29.936,86, con l'utilizzo di oneri di urbanizzazione in parte corrente per il 49.33% degli oneri totali accertati, ma di fatto circa il 90% di quelli incassati in competenza. Sul punto l'amministrazione come già riportato in fatto, evidenzia che: *"...disavanzo di gestione di €. 29.936,86" è "dovuto prevalentemente ad un errato stanziamento in Entrata di €. 100.000,00 relativo ad un giro contabile di risorse tra il Comune e l'Unione dei Comuni Campolongo Pove e Solagna, che avrebbe dovuto trovare la contropartita in Uscita..."*. Mentre, *"...Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione si precisa che solo in sede di assestamento di bilancio (delibera del C.C. n. 44 del 28.11.2015) si è provveduto, come previsto dalla legge (50% degli oneri può essere destinato al finanziamento della spesa corrente), a destinare*




*una parte degli oneri di urbanizzazione di € 50.000,00 al finanziamento della spesa corrente al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Tale operazione si è resa necessaria per dare copertura al mancato accertamento di cui sopra considerato che, sulla base degli atti disponibili, l'Ufficio Tecnico Comunale aveva garantito l'introito delle somme. A conferma di ciò nell'esercizio 2014 tale somma è stata interamente riscossa."*

2) GESTIONE DI CASSA NEGATIVA E RICORSO REITERATO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO.

Dalle risultanze istruttorie emerge che il Comune di Pove del Grappa ha concluso l'esercizio con un fondo cassa finale al 31/12/2013 pari a zero, con saldo negativo della gestione di cassa di parte corrente (-374mila euro) e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, come già per l'esercizio 2012, con 199 giorni di utilizzo dell'anticipazione, per un totale di 593.000 euro e con mancata restituzione al tesoriere al 31/12/2013 di 96.593,41 euro.

Sul punto, seppur l'ammontare dell'importo dell'anticipazione non integra lo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n 9, l'entità della stessa ed il numero dei giorni interessati esige che la Sezione rilevi tale grave criticità.

In relazione a questo profilo, come noto, l'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Anticipazioni di tesoreria" prevede che: "1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi



*delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli (374). 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210".*

È da rilevare al riguardo che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto il ricorso a tale formula di finanziamento dà luogo ad un costo risultante all'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere. È da notare, in contrario, che il comune in questione, oltre a ricorrere frequentemente all'istituto dell'anticipazione di cassa per far fronte a sofferenze di cassa, trasformandolo da strumento eccezionale di breve periodo a fenomeno ricorrente, quale prassi costante di finanziamento, mostra ormai i segnali di una situazione strutturalmente critica, avendo un fondo cassa pari a zero, derivante essenzialmente dalla mancanza di un'adeguata revisione della politica in materia di entrate, volta a garantire flussi costanti e regolari soprattutto nella parte corrente del bilancio e in quella delle entrate proprie in particolar modo.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi suddetti derivanti dall'ordinamento



internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti.

Come noto, l'art. 5 del D.Lgs 149/2011 e l'art. 148, commi 2 e 3 del TUEL prevedono che, per la regolarità della gestione amministrativo-contabile, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare, anche su richiesta delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri anzidetti, come nel caso di specie, appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, attesa l'entità, per il mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione: non a caso infatti l'art. 248, comma 5, secondo periodo del TUEL prevede che: *"Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,*



*comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.". Alla luce di ciò, e in vista dell'acclarata emersione degli indici sintomatici anzidetti, non solo si richiama, per prevenire potenziali pregiudizi, l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione,*



Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, finalizzata a una sana gestione e alla correzione tempestiva delle anomalie gestionali anzidette ma si suggerisce nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che la norma dell'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione sui comportamenti, come quello testé descritto, che aggravando lo squilibrio possano condurre al dissesto.

### 3. BASSA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE PREGRESSE.

In relazione alla terza criticità rilevata, risulta che l'ente a fronte di 45mila euro complessivamente accertati negli esercizi 2011/2012/2013 ne ha riscossi solo 3mila. Alla richiesta di motivazioni a riguardo l'amministrazione rispondeva che: *"...Nella rilevazione del quadro (1.8.1. seconda parte) nella colonna esercizio 2013 "riscossione (residui)", a causa di un errore, gli importi vengono così modificati:*

<b>Recupero evasione tributaria</b>	<b>Esercizio 2011</b>	<b>Esercizio 2012</b>	<b>Esercizio 2013</b>
<b>Previsione iniziale</b>			20.000,00
<b>Accertamento</b>	15.000,00	10.000,00	20.000,00



<b>Riscossione (competenza)</b>		216,43		0,00		2.587,96
<b>Riscossione (residui)</b>	<b>Anno 2008 (e precedenti)</b>	1.648,82	<b>Anno 2009 (e precedenti)</b>	0,00	<b>Anno 2010 (e precedenti)</b>	5.285,87
	<b>Anno 2009</b>	15.015,73	<b>Anno 2010</b>	3.445,57	<b>Anno 2011</b>	6.537,22
	<b>Anno 2010</b>	9.257,56	<b>Anno 2011</b>	200,64		

Ne consegue, quindi che:

- l'accertamento di € 15.000,00 dell'esercizio 2011 è stato riscosso negli esercizi 2011 - 2012 - 2013 per complessivi € 6.954,29;
- l'accertamento di € 10.000,00 dell'esercizio 2012 è stato riscosso negli esercizi 2014 - 2015 per complessivi € 10.000,00;
- l'accertamento di € 20.000,00 dell'esercizio 2013 è stato riscosso negli esercizi 2013 - 2014 - 2015 per complessivi € 11.220,16. La situazione che emerge è che a fronte di un accertamento complessivo negli esercizi 2011 - 2012 - 2013 di € 45.000,00 sono stati riscossi € 28.174,45. Purtroppo i tempi di riscossione si allungano a causa delle richieste di rateizzazione e nel corso della procedura di riscossione alcune ditte falliscono. Nonostante, l'insinuazione al passivo fallimentare, il credito non viene riscosso. Il percorso di riscossione si perfeziona solo nel corso degli anni. Ora con il nuovo principio contabile della competenza potenziata questa casistica non dovrebbe più ripresentarsi".

Il Collegio, in relazione alla gestione dell'entrata ed in particolare di quella derivante dall'evasione tributaria di cui trattasi richiama al principio di prudenza, che deve sempre ispirare l'ente



nell'attuazione, in concreto, della delicata fase contabile dell'entrata *"...Nel rendiconto il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate. Le componenti negative devono essere contabilizzate anche se solo presunte"*, (Cfr. Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 70) ed in particolare, *"Il principio della prudenza applicato alla procedura di accertamento delle entrate deve garantire, se l'ente rileva un risultato positivo di amministrazione, di poter disporre di risorse certe, definite ed esigibili"*. (Cfr. principio contabile n.2, punto 15)...], rammenta che, a norma dell'art 153 del TUEL, il Responsabile del servizio economico e finanziario è tenuto a verificare che l'accertamento e la riscossione delle entrate avvenga non solo alle scadenze stabilite, ma in misura tale da assicurare un gettito di fine esercizio non inferiore alla previsione. Inoltre, pur nella pendenza delle partite di inesigibilità e fino al formale scarico da parte del concessionario, i responsabili dei servizi competenti debbono riscontrare, durante l'intera gestione, la fondatezza giuridica dei crediti in essere attraverso la verifica delle azioni condotte dal concessionario e, nel caso in cui si profilino situazioni di incerta esigibilità, provvedere allo stralcio delle medesime poste per l'iscrizione nel conto del patrimonio, sino alla richiesta di formale scarico da parte dell'agente contabile, in base alle procedure di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modifiche. (cfr. Corte dei Conti, Sezione controllo




Toscana, del. n.15/2011, Sezione controllo Puglia n...162/2014).

Solo un'accurata e ponderata attività di previsione "a monte" e di accertamento nel corso dell'esercizio (e non alla fine dello stesso), può preservare l'ente dall'irregolare "accumulo" di residui attivi, che, proprio in relazione alla rilevante consistenza e difficile, se non impossibile, riscuotibilità, possono incidere in maniera determinante sull'effettiva disponibilità di cassa dell'ente.

#### 4. PRESENZA DI RESIDUI ATTIVI VETUSTI DI PARTE CORRENTE.

Dalle risultanze istruttorie emerge anche la presenza di residui attivi vetusti di parte corrente per circa 42mila euro, il cui rischio di non venire riscossi non è ammortizzato da alcun fondo svalutazione crediti. Sul punto, il comune di Pove del Grappa, come rilevato in fatto, evidenzia che *"...I residui attivi al Titolo I, costituitisi in anni precedenti il 2009, pari ad €. 14.494,94 alla data del 31.12.2013 si riferiscono ai ruoli della tassa smaltimento rifiuti la cui riscossione è affidata ad Equitalia. Trattasi di ruoli non ancora scaduti per i quali è stata verificata la potenziale riscossione e pertanto si è ritenuto corretto conservare il residuo stesso. Per quanto attiene invece ai residui del Titolo III, questi sono certi ed esigibili in quanto trattasi del rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il servizio idrico integrato per i quali è stata sottoscritta una convenzione con E.T.R.A., ente gestore del servizio, per il rimborso a quote annuali. In merito alla mancata motivazione della cancellazione o della permanenza di alcuni residui*



*attivi, si comunica che per quelli di dubbia esigibilità si è provveduto alla loro eliminazione, mentre per quelli mantenuti a bilancio è stata fatta una accurata verifica sulla loro riscuotibilità”.*

Sul punto, oltre a quanto sopra richiamato la Sezione evidenzia che la natura finanziaria del bilancio e la circostanza che le procedure di entrata e di spesa sono analiticamente disciplinate da una normativa complessa che prevede numerosi passaggi prima del completamento di ciascuna di esse, comporta che in numerose occasioni le attività di incasso o di pagamento non si concludano nell'esercizio nel quale sono state avviate.

I risultati che tali operazioni sono idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo dell'ente quali residui, sia attivi che passivi.

Nella più parte dei casi la procedura si completa nell'esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'ente sino a che l'operazione non viene a conclusione, adottando alcune regole specifiche e tenendo un comportamento prudente poiché, con specifico riferimento ai residui, possono essere mantenuti fra i residui attivi dell'esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che costituisca l'ente territoriale creditore della relativa entrata. Infatti, i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi – entrate che l'ente ha accertato, ma non incassato, si pone



la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare.

A questo proposito è bene mettere in luce che al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (art.228, co. del TUEL).

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del TUEL, così come ripreso anche dai Principi contabili), dopodiché deve essere eliminato anche dal Conto del patrimonio, con contestuale riduzione del patrimonio.

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio



incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del TUEL).

#### 5. SFORAMENTO DEL PARAMETRO DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE N. 7 (INDEBITAMENTO).

Risulta che il Comune di Pove del Grappa ha superato la soglia del 120% stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 sulla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni rispetto alle entrate correnti, per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, con un valore del 161,47%. Tale circostanza, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Sul piano finanziario, tale valutazione trova indiretto riscontro nella mancata scelta di attivarsi sulla componente di spesa corrente che deriva dall'indebitamento. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere conto del contesto generale in cui si opera. Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità



hp

di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali. Peraltro, detti obblighi appaiono ancor più incisivi a seguito delle modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che, in modo innovativo, introduce all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le PP.AA., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni. Il principio in esame viene ora ad essere declinato in concreto - in ossequio alle prescrizioni del riscritto art. 81 della Cost.- sotto il profilo della verifica e del permanere costante non solo di un effettivo equilibrio di bilancio ma anche, la sostenibilità dell'indebitamento. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori misure in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012) convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, diviene prima norma di attuazione del nuovo precetto costituzionale, stabilendo nuovi parametri del controllo esterno- scolpiti nel nuovo art. 148 bis del T.U.E.L. - affidato alla Corte dei conti: la cui posizione di supremo garante degli equilibri della finanza pubblica viene rafforzata attraverso l'estensione del controllo a tutte le pubbliche amministrazioni



comprese le regioni e gli enti locali. La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell'indebitamento viene affrontata anche nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione" (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1). L'art. 10 di detta norma, rubricato "*Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali*", collocato nel capo IV della legge, prevede infatti che

*"1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i*




*comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.*

*4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto".* Come si evince dalla formulazione dell'articolo in questione, dall'entrata in vigore della norma di attuazione della legge costituzionale n. 1/2012 (1° gennaio 2016), le Regioni e gli Enti locali presenti nel territorio regionale potranno destinare le risorse derivanti dalla contrazione di indebitamento solo alle spese di investimento e, comunque, detto indebitamento dovrà necessariamente tener conto del livello complessivo dello stesso al fine di garantire *"....l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata..."*. Appare di palmare evidenza che ogni ente



locale e la stessa Regione dovranno sin d'ora tenere in debita considerazione, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, questa nuova realtà giuscontabile che pone necessariamente gli enti interessati dalla norma a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali contemplati nel comma 1, dell'articolo 10 della legge 243/2012, al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell'indebitamento a livello regionale.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, tuttavia, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (161,47% con gestione negativa) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria. Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che *"Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168,*



della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Al riguardo per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche.

#### 6. MANCATA ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DELLE EVENTUALI ECCEDENZE.

Come emerge in nota istruttoria l'ente non ha provveduto alla verifica degli effettivi fabbisogni di personale ed alla conseguente rideterminazione degli uffici e della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, co.1, del d.lgs. n.165/2001, né ad effettuare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto, la ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze.

Sul punto giova evidenziare che il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" all'articolo 6, rubricato "Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche", al comma 1 primo periodo, dispone che: "1. Nelle amministrazioni



*pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9.*" Il successivo comma 3 stabilisce che: "3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento*". La ricognizione prevista dal comma in oggetto da effettuarsi periodicamente ed almeno triennialmente, per effetto della nuova formulazione dell'articolo 33 del decreto come riscritto dall'articolo 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012 a decorrere dal 1° gennaio 2012) di cui si dirà di seguito, va effettuata ora annualmente.

Giova poi evidenziare, che l'inadempimento delle prescrizioni contenute nelle disposizioni sopra richiamate è sanzionato al comma 6 del medesimo articolo ove si prevede che: "6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette*".

Detto carattere sanzionatorio viene contemplato anche qualora non si adempia alla disposizione di cui al successivo articolo 33 del



medesimo decreto, rubricato "Eccedenze di personale e mobilità collettiva". Si prevede infatti al comma 1 di detto articolo che: "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica".

Ai successivi commi 2 e 3 si rileva, poi, l'effetto sanzionatorio per l'inadempimento della prescrizione sopra richiamata ove si stabilisce che "2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplina."


Appare di palmare evidenza come l'obbligo di effettuare una ricognizione annuale della presenza di soprannumeri o eccedenze di personale non sia compatibile con una verifica solamente triennale del fabbisogno di personale ed una correlativa degli uffici e delle dotazioni organiche prevista dal richiamato articolo 6, commi 1, 3 e 4. Questi ultimi adempimenti infatti, come sopra accennato, proprio per l'espreso richiamo, contenuto nell'articolo 33 comma



1, all'articolo 6 commi 1, 3 (sopra illustrati) e 4, vanno effettuati annualmente, come emerge da una lettura in combinato disposto delle contemplate norme, con la conseguenza che il mancato rispetto di dette prescrizioni comporta gli effetti sanzionatori di cui al richiamato articolo 6, comma 6 del decreto 165/2001 (divieto di assunzione anche delle categorie protette).

#### 7. MANCATA ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ.

In relazione al settimo profilo di criticità, emerge la mancata approvazione del piano della pari opportunità. Sul punto, la Sezione rammenta come il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", all'art. 48 prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. La norma, così dispone *"1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui*



*all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".*

Come ben affermato dal legislatore, la norma prevede che, in caso di mancato adempimento, venga applicata la sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle



amministrazioni pubbliche" che recita: *"Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette"*.


Consegue a quanto sopra evidenziato che la mancata adozione del suddetto piano determina in capo alle amministrazioni inadempienti il divieto di assunzione (ex multis sul punto, questa Sezione *deliberazioni 26 aprile 2012, n. 281, e 18 giugno 2012, n. 403, Corte dei Conti per la Calabria deliberazione 22 del aprile 2012 e da ultimo Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR*).

La Sezione, alla luce di quanto sopra descritto, atteso che l'ente nell'esercizio finanziario considerato non ha adottato detto Piano, verificherà che a far data dall'esercizio successivo a quello del rilevato inadempimento il Comune di Pove del Grappa abbia osservato il divieto di procedere ad assunzioni, anche per lavoro flessibile, con contestuale segnalazione alla competente procura erariale atteso che l'inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria:

1. accerta che il Comune di Pove del Grappa, ha chiuso



l'esercizio 2013 con un risultato di gestione negativo per euro 29.936,86;

2. accerta che il Comune di Pove del Grappa, nel corso dell'esercizio 2013 è ricorso costantemente ad anticipazioni di cassa e che di dette anticipazioni non risultano restituite all'istituto tesoriere, al 31 dicembre 2013, euro 96.593,41;
3. ritiene, in relazione al richiamato costante utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e per la verifica delle consistenze di tesoreria nonché dell'entità effettiva dei residui attivi e passivi e dei crediti, di doversi avvalere della facoltà prevista dall'art. 148 bis, co. 2, del D.L. 174/2012 nella parte in cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su impulso di questa Sezione, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
4. accerta che il Comune di Pove del Grappa non ha costituito un fondo svalutazione crediti adeguato ad ammortizzare i rischi della bassa capacità di riscossione



- delle entrate tributarie pregresse;
5. accerta che il Comune di Pove del Grappa nell'esercizio 2013 ha violato il parametro di deficiarietà n. 7 *"Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)"* con un valore del 161,47%;
  6. accerta che il Comune di Pove del Grappa non ha provveduto alla verifica degli effettivi fabbisogni di personale ed alla conseguente rideterminazione degli uffici e della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, co.1, del d.lgs. n.165/2001, né ad effettuare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto, la ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze;
  7. accerta che il Comune di Pove del Grappa non ha adottato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
  8. trasmette gli atti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivazione di verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo



14, co. 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, e dall'art. 148 bis, co. 2, del D.L. 174/2012 convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;

9. invita l'Amministrazione comunale di Pove del Grappa a porre in essere le misure necessarie, già rappresentate a questa Sezione, per superare la crisi di liquidità in atto dando mandato al responsabile dei servizi finanziari ed al revisore dei conti, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, di predisporre una relazione semestrale (con decorrenza del semestre dalla data di deposito della presente deliberazione) nella quale venga dato conto degli andamenti della situazione di cassa in relazione all'attuazione delle misure individuate dall'ente e comunicate nella risposta istruttoria;

10. dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Pove del Grappa (VI) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24/02/2015.


Il magistrato relatore

Dott. Giampiero Pizziconi



Il Presidente <

Dott. Josef Hermann Rössler



Depositato in Segreteria il **16 MAR. 2016**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

